

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 ottobre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 18.

Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 19.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale con autobus Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 20.

Disposizioni urgenti in materia di agevolazione per il recupero di fabbricati situati nei centri storici Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 28

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 29

Proroga della destinazione a parco naturale del bosco delle Sorti della partecipazione di Trino Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio dell'Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31.

Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 luglio 2006, n. 0205/Pres.

Regolamento applicativo della misura «e» - zone svantaggiate del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 10

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 16.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 17.

Interventi a favore del «Centro polifunzionale per la promozione della salute e della vita sociale dei ciechi e degli ipovedenti». Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 18.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune Pag. 18

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo Pag. 22

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 18.

Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 5 settembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61

1. Il comma primo dell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale), è sostituito dal seguente:

«1. Les dénominations officielles des villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre localité seront établies par arrêté du président de la région, sur avis favorable exprimé par délibération du gouvernement régional, les communes intéressées entendues.»

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

1. Al comma 3-bis dell'art. 57 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), dopo le parole:

«liste di minoranza collegate» sono inserite le seguenti: «, previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco,».

2. Il comma 4 dell'art. 57 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Compite le operazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.»

Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 [Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)], è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Mancata approvazione del bilancio). — 1. Nel caso in cui i comuni non provvedano ad approvare nei termini il bilancio di previsione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Per gli altri enti locali e per le associazioni dei comuni, se il bilancio non è approvato nei termini, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.»

Art. 4.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: «con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale)».

2. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Determinazione, rettifica e contestazione di confini). — 1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:

a) in caso di accordo tra i comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale;

b) in caso di mancato accordo tra i comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei comuni interessati.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato sindaco o vice sindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.»

4. Al comma 6 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 le parole «nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 54/1998 le parole «, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.

6. L'art. 75 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Organi). — 1. Sono organi della comunità montana il consiglio dei sindaci e il presidente.»

7. L'art. 81-quater della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 81-quater (Assemblea dei consiglieri). — 1. Il consiglio dei sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei consigli dei comuni facenti parte della comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.

2. Lo statuto della comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei consigli dei comuni facenti parte della comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.»

8. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 113-bis della legge regionale n. 54/1998 è sostituita dalla seguente:

«a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi».

Art. 5.

Modificazione al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

1. Al comma 3 dell'art. 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole «, con oneri a carico dell'ente nel quale è effettuata la reggenza o supplenza» sono soppresse.

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è sostituito dal seguente:

«2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o associazione dei comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che può gestire autonomamente il tirocinio. L'esito del periodo di tirocinio è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.».

2. L'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2005, come sostituito dal comma 1, non si applica ai vincitori di concorsi per posti di addetti alla polizia locale assunti a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 7.

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

1. Al fine di garantire il concorso degli enti locali agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2006, oltre alle misure previste dal patto di stabilità degli enti locali, disciplinate dall'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006-2008), e dalle deliberazioni della giunta regionale n. 858 e n. 859 in data 24 marzo 2006, e ai disincentivi introdotti con deliberazione della giunta regionale n. 4691 in data 30 dicembre 2005:

a) per il contenimento della spesa di personale, è confermato, per tutto l'anno 2006, il divieto di incremento della dotazione organica degli enti locali, come disposto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 34/2005, con le esclusioni, ivi previste;

b) i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

1) possono ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006;

2) possono sostituire personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;

c) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota di avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2005, come determinato dall'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999-2001), pari ad € 841.970,73, non applicata in sede di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2006, è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. - Finanza locale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applicano al personale dei servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia.

3. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 34/2005, è aumentato, per l'anno 2006, dell'ulteriore quota - dell'avanzo d'amministrazione di cui al comma 1, lettera *c)*, pari ad € 841.970,73.

4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera *c)*, la giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione e su proposta del Presidente della Regione, subordinatamente al raggiungimento da parte degli enti locali degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilità, le occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale.

5. Le risorse destinate al fondo di cui al comma 1, lettera *c)* non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate all'esercizio finanziario successivo.

Art. 8.

Validità delle graduatorie per le assunzioni nel comparto unico regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.

1. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e al comma 6 dell'art. 31 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: «validità biennale» sono sostituite dalle seguenti: «validità triennale».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per le assunzioni a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti appartenenti al comparto unico regionale.

Art. 9.

Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali

1. Per l'anno 2006, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, determinati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), sono ridotti del 10 per cento. Tale riduzione non si applica:

a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza abbiano già subito una riduzione del 10 per cento rispetto agli ultimi importi determinati per l'anno 2005;

b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati in misura non superiore al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile;

c) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto inespugnabili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *f)*, della legge regionale n. 4/1995, siano stati determinati in misura non superiore al 70 per cento dell'importo massimo attribuibile.

2. La percentuale di riduzione può essere inferiore al 10 per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, e al 70 per cento per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 10.

Gestione degli impianti sportivi

1. In armonia con quanto disposto dall'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilità, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, al CONI, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Gli enti locali affidano gli impianti sportivi in gestione ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della specificità di ogni impianto e compatibilmente con l'attività dei soggetti affidatari;

b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità nella procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

d) selezione da effettuare mediante valutazione sia dei profili gestionali, tecnici e sociali dell'offerta, sia della sua convenienza economica, sulla base della previa indicazione, da parte dell'ente locale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale contributo massimo che si intende concedere a sostegno della gestione;

e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

f) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

3. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e i criteri, anche economici, della gestione.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli enti locali, sentito il CONI, hanno facoltà di affidare gli impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a specifiche discipline, stipulando apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale corrispondente ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione o il CONI si faccia garante degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell'ente locale stesso, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera a).

5. Qualora la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si esaurisca senza l'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, trova applicazione la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

6. Le convenzioni per la gestione di impianti sportivi, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano efficacia sino alla data di scadenza delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, se le modalità di affidamento non sono conformi a quanto disposta dai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006.

CAVERI

(*Omissis*).

0ER0537

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 19.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale con autobus.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 5 settembre 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale con autobus

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale con autobus, operanti nel territorio regionale, le somme ad esse spettanti in attuazione delle disposizioni statali vigenti a titolo di parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

2. Le somme erogate ai sensi del comma 1, con le modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione, sono recuperate a valere sui trasferimenti eventualmente disposti per le medesime finalità dallo Stato alla Regione o, direttamente, alle imprese concessionarie.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Le somme di cui all'art. 1 sono erogate anche con riferimento ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale con autobus per il biennio economico 2002/2003.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede per pari importo mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008:

a) nell'obiettivo programmatico 3 febbraio (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), per l'anno 2006;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11 (Protezione civile) al capitolo 40815 (Spese per il servizio di soccorso sulle piste di discesa), per gli anni 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006

CAVERI

(*Omissis*).

06R0538

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 20.

Disposizioni urgenti in materia di agevolazione per il recupero di fabbricati situati nei centri storici.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 5 settembre 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini per la stipulazione dei contratti definitivi di mutuo. Modificazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31

1. Al comma 11 dell'art. 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006

CAVERI

(*Omissis*).

06R0539

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 28

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).

(*Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 11/1993

1. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/1993 è sostituito dal seguente:

«6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i collegi sindacali precedentemente nominati restano in carica fino al 31 dicembre 2006. Entro la stessa data il Consiglio regionale, ferma restando la nomina dei due componenti in carica già designati dal Consiglio regionale, procede alla nomina del terzo sindaco in sostituzione di quello già designato dal Ministero del tesoro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 agosto 2006

p. il presidente
il vicepresidente: PEVERARO

(*Omissis*)

06R0519

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 29**Proroga della destinazione a parco naturale del Bosco delle Sorti della partecipazione di Trino.**

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Proroga*

1. La destinazione a parco naturale attribuita, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dall'art. 2 della legge medesima, è prorogata fino al 19 settembre 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 agosto 2006

p. il presidente
il vicepresidente: PEVERARO

(Omissis).

06R0520

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 30.**Istituzione del Consiglio dell'Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).**

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI****Art. 1.***Finalità*

1. In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. La presente legge modifica altresì la legge regionale n. 34/1998 per quanto attiene alla composizione e alle competenze della conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Art. 2.*Composizione*

1. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 presidenti di comunità collinari;

e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;

f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;

g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'art. 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il presidente della giunta regionale e il presidente del consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

Art. 3.*La partecipazione delle autonomie funzionali*

1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

- a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;
- b) un rappresentante dell'Università degli studi di Torino;
- c) un rappresentante dell'Università degli studi Piemonte orientale;
- d) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- e) un rappresentante dell'Università di scienze gastronomiche del Piemonte.

Art. 4.*Modalità di elezione*

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

4. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del presidente del consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

5. In attuazione dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

6. Il consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'art. 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.

Art. 5.

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Art. 6.

Nomina e insediamento

1. Il presidente del consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui all'art. 4, nomina con proprio decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.

2. Le successive sedute sono convocate dal presidente del CAL, che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 9.

Art. 7.

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1. Il CAL rimane in carica quanto il consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera nel caso in cui siano riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o qualora assumano una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'art. 2, comma 1.

2. La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

3. Il Presidente del consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.

Art. 8.

Delega

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

2. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.

3. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

Art. 9.

Organizzazione e funzionamento

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti e da tre segretari. Il regolamento del CAL stabilisce la composizione definitiva.

3. Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.

4. Le sedute del CAL sono pubbliche.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo Statuto e alla presente legge.

6. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

7. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e penionale del Consiglio stesso.

8. Il CAL si riunisce presso il Consiglio regionale. Può altresì riunirsi presso le singole province qualora la materia da trattare sia di specifico interesse del territorio, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 10.

Rimborso spese

1. Per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza è previsto un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Art. 11.

Funzioni

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

2. Le proposte di regolamento di competenza della giunta regionale sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della giunta stessa.

3. Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio regionale;
- b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in consiglio regionale, se richiesto dalla giunta o dal consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;
- c) propone al presidente della giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;
- d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;
- e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- f) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Art. 12.

Termini, effetti ed esito dei pareri

1. Il parere obbligatorio di cui all'art. 11 deve essere redatto per iscritto ed espresso entro trenta giorni. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.

2. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.

3. Il decorso dei termini di cui al comma 1 è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ogni anno.

Art. 13.

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.

Capo II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 34/1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 34/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Conferenza permanente regione-autonomie locali*). — 1. È istituita la conferenza permanente Regione - autonomie locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. La conferenza permanente regione-autonomie locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

3. La conferenza permanente regione-autonomie locali ha sede presso la Presidenza della giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole.»

Art. 15.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 34/1998

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La Conferenza permanente regione-autonomie locali è composta dal Presidente della giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/1998 è abrogato.

Art. 16.

Introduzione dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 34/1998

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 34/1998, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Accordi tra Regione ed enti locali*). — 1. La giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di conferenza permanente Regione-autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.»

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.

2. Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per

gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il CAL è eletto entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 2, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'art. 7, comma 1.

2. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la conferenza permanente Regione-autonomie locali nella composizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 34/1998, come modificato dall'art. 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale 34/1998, come sostituito dall'art. 14 della presente legge.

3. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla conferenza permanente Regione autonomie locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 agosto 2006

p. il Presidente

il vicepresidente: PEVERARO

(Omissis).

06R0521

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31.

Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione o l'ampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture ferroviarie in concessione, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e dell'art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Per le ferrovie in concessione la Regione Piemonte, attraverso la competente struttura regionale, rilascia le autorizzazioni in deroga alle distanze legali ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere tecnico-urbanistico del comune competente per territorio e previo parere della società concessionaria, acquisito il nulla-osta da parte del competente Ministero ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto.

3. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di cui al comma 2, il responsabile della struttura regionale competente indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 3.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è subordinato ai seguenti criteri generali:

- a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
- b) conservazione della ferrovia;
- c) natura dei terreni;
- d) possibilità di ampliamento e raddoppio della ferrovia, da valutare in vista di future esigenze di esercizio, qualora previsti negli atti di programmazione regionale;
- e) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
- f) possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
- g) possibilità di eseguire interventi di soccorso;
- h) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti della infrastruttura ferroviaria.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello statuto, la giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, secondo i criteri individuati all'art. 3.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, per l'ampliamento di manufatti esistenti, la giunta regionale con deliberazione valuta le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali.

Art. 5.

Sanzioni

1. L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 4.500,00.

2. L'esecuzione di opere in difformità dell'autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 2.400,00.

3. L'esecuzione di opere in violazione delle condizioni fissate nell'autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1, 2 e 3, qualora l'opera realizzata violi i criteri di cui all'art. 3, è fatto obbligo di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.

5. Le funzioni di accertamento delle violazioni e di riscossione delle sanzioni sono delegate alla società concessionaria delle ferrovie, che introita i relativi proventi.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versati su un conto appositamente istituito ed il loro utilizzo è disposto dalla Regione al termine di ogni anno, a presentazione del consuntivo da parte della società concessionaria delle ferrovie.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la struttura regionale competente può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 agosto 2006

PEVERARO

(Omissis)

06R0522

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 luglio 2006, n. 0205/Pres.

Regolamento applicativo della misura «e» - zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

Vista la decisione della commissione delle comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia (PSR);

Visto il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della cui approvazione da parte della commissione delle Comunità europee si è preso atto con deliberazione della giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto è stato pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione sul I supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, ed in particolare il titolo III, capo III, misure dell'asse 3 - salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, Misura «e» - Zone svantaggiate»;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/2003 del consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 817/2004 della commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Considerato che con delibera della giunta regionale n. 3318 del 19 dicembre 2005 sono state approvate le proposte di modifica al Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riguardanti la misura «e» - Zone svantaggiate», autorizzando l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna a trasmettere le proposte di modifica ai competenti uffici della Commissione europea per il tramite del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali ed in particolare l'art. 34 dell'allegato A che definisce i compiti del servizio controllo comunitario;

Considerato che il comitato star della Commissione europea nella seduta del 25 aprile 2006 ha dato parere favorevole alla proposta in argomento di modifica del PSR riguardante la misura «e - Zone svantaggiate» al quale seguirà conforme decisione comunitaria;

Ritenuto opportuno, per celerità procedurale, di approvare un nuovo regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del PSR che consideri le modifiche in argomento in attesa della formale emanazione della decisione della Commissione europea;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1135 del 26 maggio 2006;

Decreta:

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato Star della Commissione europea sulla proposta di modifica del PSR riguardante la misura «e) - zone svantaggiate», è approvato il nuovo regolamento applicativo della misura medesima, ricettizio della citata modifica, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale regolamento della Regione.

Il presente regolamento verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione successivamente all'emanazione della decisione della Commissione europea di approvazione della modifica di cui al punto 1.

Trieste, 3 luglio 2006

ILLY

Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Capo I

CARATTERI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «e) - Zone svantaggiate» prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento), redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente regolamento) ed approvato con decisione della commissione delle comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Localizzazione geografica

1. Le indennità compensative previste dalla misura «e) - Zone svantaggiate» sono concesse esclusivamente per le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) rientranti nell'allegato 1 «Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio».

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano delle indennità compensative le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che soddisfano i seguenti requisiti:

a) conducono una superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento), compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende con classe di indirizzo produttivo orto-floro-frutticolo così come definite all'art. 5 del presente regolamento. Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 della commissione del 24 luglio 2002 s'intende per SAU la totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;

b) risiedono o hanno la sede in uno dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 2 ed in particolare:

1) per le persone fisiche e le società di persone: i titolari devono risiedere in uno dei predetti comuni, nel caso di più titolari tale requisito deve sussistere per almeno la metà degli stessi;

2) per le altre imprese: la sede legale deve essere situata in uno dei predetti comuni.

2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare delle indennità compensative previste dalla misura «e) - Zone svantaggiate» del PSR sono individuati all'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 30 novembre 1999 n. 0375/Pres.

3. Nel caso di aziende con classe di indirizzo produttivo «zootecniche», così come definite alla lettera c) del comma 2 del successivo art. 5, vi deve essere la presenza di almeno una unità aziendale in uno dei comuni della Regione compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, dove per unità aziendale si intende la struttura presso la quale vengono mantenute le UBA continuativamente per almeno centottanta giorni per anno solare. Nel caso in cui le UBA vengano mantenute presso tali unità aziendali per un periodo di tempo inferiore ai centottanta giorni continuativi, l'indennità compensativa verrà erogata proporzionalmente al tempo di mantenimento delle UBA in zona svantaggiata in rapporto all'intero anno solare.

Art. 4.

Impegni dei beneficiari

1. L'aiuto è corrisposto ai beneficiari di cui all'art. 3 che si impegnano a:

a) proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata, rispettando i livelli minimi di superficie previsti all'art. 3, comma 1, lettera a), per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento del premio erogato ai sensi del REG (CE) n. 1257/1999, pena la revoca delle somme erogate. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 12 del presente regolamento;

b) utilizzare, nell'anno per il quale viene corrisposto il premio e sull'intera superficie aziendale, pratiche agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale secondo l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita UBPA nel presente regolamento) così come definita dall'allegato n. 1 al PSR e garantendo, nel caso di aziende zootecniche, il rispetto delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE così come recepite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 14 del REG (CE) n. 1257/1999;

c) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

2. Qualora nell'ambito dell'UBPA di cui alla lettera *b)* del comma 1 siano previste, per le diverse colture, delle limitazioni nell'utilizzazione dei concimi e fitofarmaci, il beneficiario deve compilare e tenere aggiornato presso la sede dell'azienda un idoneo registro dell'impiego dei concimi e dei fitofarmaci e deve conservare copia della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati. Le aziende aventi una SAU inferiore a 15 ettari per le quali, in base all'ordinamento colturale ed ai sensi dell'UBPA, sussistano esclusivamente limitazioni all'impiego di concimi, sono esonerate dalla tenuta del registro, fermo restando l'obbligo della conservazione della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati.

3. Nel registro di cui al comma 2, vengono riportati, per ogni concime o fitofarmaco impiegato, almeno i seguenti elementi: prodotto impiegato, quantità impiegata, data di impiego, coltura interessata all'impiego, superficie interessata all'impiego.

4. Le registrazioni possono essere effettuate sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. In questo ultimo caso il beneficiario è tenuto a darne comunicazione formale all'organismo attuatore nonché a stampare e sottoscrivere le registrazioni effettuate nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nel caso di mancata o ritardata stampa o sottoscrizione vengono applicate le sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 14. Sia i registri cartacei che le stampe delle registrazioni effettuate vengono conservati fino al 31 dicembre 2008.

5. La tenuta del registro aziendale in adempimento agli impegni previsti dalle misure agroambientali del PSR ovvero la tenuta delle schede aziendali richieste dagli organismi di controllo delle produzioni biologiche di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991 assolve agli impegni di cui al comma 2.

Art. 5.

Importo degli aiuti

1. L'intensità del premio è determinata attraverso un calcolo che prende in considerazione l'applicazione di due fasi successive:

a) nella prima fase l'intensità del premio si determina in base allo svantaggio individuato per classe di indirizzo produttivo dell'azienda e della localizzazione della SAU per fascia di svantaggio;

b) nella seconda fase l'intensità del premio determinata come indicato alla precedente lettera *a)* del comma 1, è modulata fino al livello aziendale attraverso l'applicazione del coefficiente di svantaggio aziendale;

2. Ai fini della prima fase di calcolo e stabilita alla lettera *a)* del comma 1, il premio unitario per ettaro di SAU compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) è definito secondo la seguente tabella:

Classe di Indirizzo produttivo	Comuni Gruppo «A» (Euro/Ha)	Comuni Gruppo «B» (Euro/Ha)	Comuni Gruppo «C» (Euro/Ha)
Viticolo	60	50	40
Orto-floro-frutticolo e Zootecnico	300	200	100
Altre aziende	160	120	80

a) l'elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio è riportato nel PSR e nell'allegato 1 al presente regolamento;

b) ai fini dell'individuazione della classe di indirizzo produttivo dell'azienda di cui alla lettera *a)* del comma 1, si fa riferimento all'intera SAU aziendale e perciò, ove si presentasse il caso, anche di quella non compresa nella delimitazione delle aree svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) che comunque non può essere ammessa all'aiuto.

c) le classi di indirizzo produttivo sono così definite:

i) aziende ad indirizzo produttivo viticolo: aziende con una superficie investita a vigneto superiore al 30% della SAU aziendale;

ii) aziende ad indirizzo produttivo orto-floro-frutticolo: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti;

iii) aziende ad indirizzo produttivo zootecnico: aziende che non rientrano nelle tipologie precedenti e che rispettano le seguenti condizioni:

allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina o caprina;

cultivano almeno due ettari di superficie foraggiera;

mantengono un rapporto fra unità bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente regolamento) ed ettari di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2;

iv) altre aziende: aziende che non rientrano in alcuno degli indirizzi di cui alle lettere *i)*, *ii)*, *iii)*;

d) i coefficienti di conversione delle specie animali allevate da utilizzare per il calcolo delle UBA sono riportati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente regolamento;

e) le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata dall'azienda e segnalata nella domanda di aiuto;

f) al fine della determinazione della SAU, in aggiunta alla superficie coltivata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del REG (CE) n. 1257/1999 in forma esclusiva dalla singola impresa, si tiene conto, proporzionalmente alla percentuale nominale spettante, anche di quella condotta in forma collettiva a titolo di comproprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero per superfici in cui viene esercitato il diritto attivo di uso civico. Per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori, fermo restando il limite complessivo di cui alla precedente lettera *e)*, l'indennità compensativa viene assegnata a ciascuno di essi in base alla SAU. A tal fine il calcolo della SAU si effettua rapportando la percentuale di UBA ivi allevate da ciascun agricoltore al totale degli ettari interessati al pascolo;

g) le malghe ove viene praticato l'alpeggio con bestiame appartenente a più agricoltori rientrano nella definizione di pascoli sfruttati in comune da più agricoltori;

h) con riferimento al comma 3 dell'art. 3 nel caso di aziende ad indirizzo zootecnico ed individuate come alla precedente lettera *c)*, vi deve essere la presenza di almeno una unità aziendale in uno dei comuni della Regione compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, dove per unità aziendale si intende la struttura presso la quale vengono mantenute le UBA continuativamente per almeno centottanta giorni per anno solare. Nel caso in cui le UBA vengano mantenute presso tali unità aziendali per un periodo di tempo inferiore ai centottanta giorni continuativi, l'indennità compensativa verrà erogata proporzionalmente al tempo di mantenimento delle UBA in zona svantaggiata in rapporto all'intero anno solare;

i) per ogni azienda non può comunque essere erogato un premio complessivamente superiore a 6.000 euro, maggiorato di ulteriori 6.000 euro, per ogni unità occupata avente una posizione previdenziale presso l'Istituto Nazionale per la previdenza sociale INPS - gestione ex servizio per i contributi agricoli unificati SCAU. La maggiorazione si applica esclusivamente nel caso in cui sia presente in azienda più di un'unità occupata con posizione previdenziale presso l'INPS gestione ex SCAU;

l) per unità occupate di cui alla precedente lettera *i)* si intendono gli imprenditori, i coadiuvanti familiari, i dipendenti fissi o avventizi che hanno prestato, nell'anno precedente quello della domanda, un numero di giornate di lavoro considerato come indicatore di tempo pieno dall'INPS - gestione ex SCAU. Le frazioni di unità occupate e la relativa maggiorazione vengono determinate in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate;

3. Nella seconda fase del calcolo e stabilita alla lettera *b)* del comma 1, l'indennità viene modulata sulla base dello specifico svantaggio aziendale, moltiplicando l'indennità calcolata sulla base di quanto stabilito dal precedente comma 2 per uno specifico coefficiente di svantaggio aziendale (di seguito definito K_{svaz}), il cui significato è riportato dettagliatamente nell'allegato 2 del PSR - «Giustificazione della differenziazione dell'aiuto e della flessibilità dell'importo massimo cofinanziabile per la misura E - Zone svantaggiate», e descritto come di seguito:

$$K_{svaz} = 1 + alt + pol + asp + ass$$

dove il significato associato ai termini «alt», «pol», «asp» e «ass» è descritto sinteticamente di seguito:

Termine	Significato
alt	Altitudine del centro aziendale
pol	Polverizzazione aziendale
asp	Accesso ai servizi produttivi
ass	Accesso ai servizi sociali

a) la localizzazione del centro aziendale è quella indicata in domanda e corrisponde all'indirizzo dell'ubicazione dell'azienda agricola;

b) ai fini dell'individuazione dei termini «alt», «asp» e «ass» del K_{svaz} , i valori dei parametri «Altitudine del centro aziendale», «Accesso ai servizi produttivi» ed «Accesso ai servizi sociali» sono assegnati dall'organismo gestore di cui alla lettera b) del comma 1 del successivo art. 6 e preventivamente comunicati ai richiedenti interessati all'aiuto;

c) con riferimento alla precedente lettera b), il richiedente l'aiuto, in sede di presentazione della domanda può confermare o modificare il valore assegnato per i parametri «Altitudine del centro aziendale», «Accesso ai servizi produttivi» ed «Accesso ai servizi sociali», secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4 dell'art. 9;

d) ai fini del termine «pol» del K_{svaz} , il grado di polverizzazione aziendale è calcolato come media armonica delle particelle catastali che compongono la SAU e che inoltre ricadono nell'area svantaggiata di cui al comma 1 dell'art. 2;

e) ai parametri «Altitudine del centro aziendale», «Accesso ai servizi produttivi» ed «Accesso ai servizi sociali» viene assegnato valore nullo nel caso che il centro aziendale di cui alla lettera a) sia localizzato al di fuori dei comuni svantaggiati o parzialmente svantaggiati indicati all'allegato 1.

4. Al premio finale calcolato sulla base della modulazione di cui al precedente comma 3, non viene applicato alcun ulteriore massimale, fatta eccezione per i seguenti casi in cui, coerentemente con quanto descritto nel PSR, esista il rischio di sovracompensazione all'interno delle classi di indirizzo produttivo «Viticolo» ed «Altre aziende» descritte al precedente comma 2. In particolare si verificherà che:

per le «aziende specializzate nella viticoltura» la media delle compensazioni per ettaro per le aziende appartenenti a questo ordinamento tecnico economico non superi i 51 euro. In caso contrario verranno applicate delle automatiche riduzioni degli aiuti;

per le «aziende specializzate nei seminativi» la media delle compensazioni per ettaro per le aziende appartenenti a questo ordinamento tecnico economico non superi i 237 euro. In caso contrario verranno applicate delle automatiche riduzioni degli aiuti;

per le «aziende miste coltivazioni-allevamenti» la media delle compensazioni per ettaro per le aziende appartenenti a questo ordinamento tecnico economico non superi i 371 euro. In caso contrario verranno applicate delle automatiche riduzioni degli aiuti;

5. Le «aziende specializzate nei granivori» non sono ammissibili all'indennità compensativa;

6. Il premio medio aziendale per ettaro non potrà comunque superare l'importo di 600 euro: in caso contrario verranno applicate delle automatiche riduzioni degli aiuti;

7. la definizione di «aziende specializzate nella viticoltura», di «aziende specializzate nei seminativi», di «aziende miste coltivazioni-allevamenti» e di «aziende specializzate nei granivori» di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono individuate dal calcolo del relativo ordinamento tecnico economico definito con decisione CEE n. 78/463;

8. Conformemente a quanto stabilito con il PSR, qualora i premi richiesti determinino il superamento dell'importo medio di 200 euro per ettaro, la giunta regionale dispone la riduzione proporzionale degli stessi in modo da consentire il rispetto di tale massimale;

Art. 6.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) organismo pagatore: l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve, in via primaria, ai compiti di erogazione dell'aiuto e di controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria;

b) organismo gestore: la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna che assolve ai compiti di coordinamento della misura a livello regionale nonché di tramite tra organismo pagatore e organismo attuatore;

c) organismo attuatore: le comunità montane di cui all'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 («Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia») o, per la zona omogenea del Carso, la provincia di Gorizia e la provincia di Trieste che in base alla rispettiva zona di pertinenza ai sensi dell'art. 6 della citata legge svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle comunità montane.

Capo II

PROCEDURE

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'organismo pagatore o compilate mediante appositi programmi informatici forniti dal medesimo sono sottoscritte dal richiedente e presentate agli organismi attuatori. Le domande di aiuto sono corredate della documentazione di cui all'art. 8. La domanda è inoltrata presso la comunità montana o, per la zona omogenea del Carso, presso la provincia in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale per la quale viene richiesta l'indennità.

2. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004, salvo casi di forza maggiore, per le domande che vengono ricevute in ritardo si procede ad una riduzione del 1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo dell'aiuto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

4. La presentazione delle domande può avvenire direttamente da parte del beneficiario o tramite delegato. Il soggetto delegato presenta le domande unitamente al loro elenco nominativo; copia ditale elenco, munita del timbro per ricevuta da parte della comunità montana o della provincia, è restituita al delegato stesso.

5. Non si considera ricevuta in ritardo, ai sensi del comma 3, la domanda inviata, nei termini di cui al comma 2, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 8.

Documentazione da presentare

1. Le domande di aiuto riportano l'indicazione dell'intera superficie aziendale, sia di quella ricadente nelle aree svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), che, ove si verificasse il caso, di quella non ricompresa in tale delimitazione.

2. Al modello di domanda è allegato, a pena di esclusione, il modello regionale integrativo della misura che sarà messo a disposizione dall'organismo gestore o integrato nei programmi informatici messi a disposizione dall'organismo pagatore per la compilazione della domanda, e che deve essere sottoscritto dal richiedente.

3. I capi di bestiame da indicare in domanda ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5, sono quelli allevati in azienda alla data di presentazione della domanda stessa.

4. Le UBA in base alle quali stabilire le superfici a pascolo ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata dall'azienda, di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 5, sono quelle allevate in azienda alla data di presentazione della domanda stessa.

5. I capi di bestiame da considerare al fine della determinazione dell'indennità per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori sono indicati nel modello regionale integrativo della misura.

6. Con riferimento alla lettera h) del comma 2 dell'art. 5, il numero di giorni per i quali le UBA vengono mantenute continuativamente presso l'unità aziendale, viene indicato nel modello regionale integrativo della misura di cui al comma 2.

7. Con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5, i valori dei parametri «Altitudine del centro aziendale», «Accesso ai servizi produttivi», ed «Accesso ai servizi sociali» del coefficiente di svantaggio aziendale, vengono riportati sul modello regionale integrativo della misura di cui al comma 2.

8. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire all'organismo attuatore qualsiasi documento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria svolta attraverso appositi programmi informatici, forniti dall'organismo pagatore o con gli stessi compatibili.

Art. 9.

*Valutazione del fabbisogno finanziario annuale
Determinazione dell'importo medio per ettaro*

1. Ai fini dell'operatività dell'istruttoria delle domande, nonché di consentire all'organismo gestore della misura la determinazione del fabbisogno finanziario presunto per ciascuna annualità ed inoltre di determinare l'importo medio per ettaro e di effettuare preventivamente le valutazioni di cui ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 5, gli organismi attuatori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, entro trenta giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'art. 7, completano la ricezione informatizzata delle domande nonché dei dati riportati sul modello regionale integrativo della misura che accompagna ciascuna domanda di aiuto. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 12, ed in particolare l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale, successivamente al completamento della ricezione informatica dei dati sopra menzionati gli organismi attuatori non possono più accettare correzioni e/o integrazioni alle domande presentate che comportino una variazione in aumento dell'aiuto.

2. Sulla base dei dati informatizzati di cui al comma 1, l'organismo gestore determina il fabbisogno presunto dell'annualità per la misura, nonché effettua la verifica del rispetto dei massimali di cui ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 5.

3. Nel caso in cui i massimali di cui ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 5 venissero superati, viene applicata la riduzione automatica dell'aiuto.

4. Con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5, l'organismo gestore comunica preventivamente agli organismi attuatori ed ai singoli richiedenti interessati i valori assegnati ai parametri «Altitudine del centro aziendale», «Accesso ai servizi produttivi» ed «Accesso ai servizi sociali» del K_{svaz} di ciascuna domanda. I richiedenti potranno confermare o modificare tali ultimi valori attraverso il modello regionale integrativo della misura di cui al comma 2 dell'art. 8.

5. Con riferimento all'assegnazione dei parametri «Altitudine del centro aziendale», «Accesso ai servizi produttivi» ed «Accesso ai servizi sociali» del coefficiente di svantaggio aziendale da adottare individualmente per i richiedenti l'aiuto, l'organismo gestore garantirà il necessario supporto di informazioni a favore degli organismi attuatori.

Art. 10.

Criteri per la selezione delle domande

1. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie, si procede ad una selezione delle domande presentate.

2. La selezione di cui al comma 1 tiene conto, nell'ordine, di:

- a) proporzione della SAU aziendale localizzata nelle tre fasce di svantaggio A, B e C e nella zona non svantaggiata;
- b) classe di indirizzo produttivo dell'azienda;
- c) tipologia del beneficiario.

3. Per quanto riguarda la proporzione della SAU aziendale localizzata nelle tre fasce di svantaggio A, B e C e nella zona non svantaggiata, si distinguono le seguenti quattro tipologie:

- a) la zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) compresa nei comuni del gruppo A dell'allegato 1 del presente regolamento;
- b) la zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) compresa nei comuni del gruppo B dell'allegato 1 del presente regolamento;
- c) la zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) compresa nei comuni del gruppo C dell'allegato 1 del presente regolamento;
- d) la zona non svantaggiata, che comprende l'area del territorio regionale non ricadente nella zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

Ai fini della selezione di cui al comma 1 la SAU aziendale ricadente nei comuni al di fuori del territorio regionale è assimilata alla zona «non svantaggiata».

4. Una volta stabilita la proporzione della SAU aziendale ricadente nelle quattro tipologie di zone di cui al comma 3 si procede ad attribuire un punteggio a ciascuna azienda richiedente secondo il seguente schema:

Tipologia di zona	Punti per ciascuna unità percentuale di SAU aziendale
- Zona svantaggiata nei comuni del Gruppo A	1
- Zona svantaggiata nei comuni del Gruppo B	0,0001
- Zona svantaggiata nei comuni del Gruppo C	0
- Zona non svantaggiata	-1

Ai fini del calcolo del punteggio la percentuale della SAU aziendale nelle diverse tipologie di zona è arrotondata per difetto alla seconda cifra decimale.

5. Per quanto riguarda la classe di indirizzo produttivo dell'azienda di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 5, si tiene conto, nell'ordine:

- a) delle aziende ad indirizzo produttivo «orto-floro-frutticolo» e «zootecnico»;
- b) delle aziende ad indirizzo produttivo «altre aziende»;
- c) delle aziende ad indirizzo produttivo «viticolo».

6. Per quanto riguarda la tipologia del beneficiario si tiene conto, nell'ordine:

- a) dei beneficiari le cui imprese agricole sono iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) dei beneficiari le cui imprese agricole non sono iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

7. A parità di condizioni si tiene conto prioritariamente delle domande presentate dai richiedenti più giovani.

Art. 11.

Procedure istruttorie

1. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, agli organismi attuatori definiti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento, spettano i compiti di:

- a) acquisizione delle domande;
- b) controlli amministrativi ed istruttoria delle domande;
- c) adozione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo gestore;
- d) adozione degli eventuali provvedimenti di archiviazione;
- e) vigilanza ed attuazione di eventuali ispezioni in azienda a supporto dei controlli amministrativi;
- f) attuazione dei controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
- g) accertamento ed irrogazione di eventuali sanzioni.

2. I dati relativi alle domande, ivi compresi quelli relativi al modello integrativo regionale della misura di cui al comma 2 dell'art. 8, sono acquisiti e trattati in via informatica, da parte dell'organismo attuatore, tramite appositi programmi, forniti dall'organismo pagatore.

3. Per l'acquisizione ed il trattamento degli elementi informativi necessari per il monitoraggio previsto dal PSR e per l'applicazione dei criteri di selezione, l'organismo attuatore realizza inoltre una banca dati mediante appositi programmi informatici forniti dall'organismo gestore.

4. Gli organismi attuatori provvedono alla verifica della regolarità e della completezza formale e documentale delle domande pervenute nonché alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.

5. I termini del procedimento, per quanto attiene alle competenze degli organismi attuatori ed a quelle dell'organismo gestore, sono regolati dal «Manuale delle procedure e dei controlli», elaborato e periodicamente aggiornato dall'organismo pagatore.

6. Gli organismi attuatori costituiscono, per ogni singola domanda pervenuta, un fascicolo aziendale contenente:

- a) la domanda;

- b) il modello regionale integrativo della misura;
- c) l'eventuale documentazione di cui al comma 8 dell'art. 8;
- d) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;
- e) l'apposita lista di controllo («check-list»), secondo le indicazioni fornite dal «Manuale delle procedure e dei controlli».

Art. 12.

Deroghe al mantenimento degli impegni

1. Conformemente a quanto stabilito con il PSR il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto al momento della prima domanda qualora, cessata l'attività agricola, garantisca comunque la continuità della coltivazione delle superfici interessate dall'impegno.

2. Ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 817/2004 della commissione del 29 aprile 2004, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, sono le seguenti:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove sono comunicate dal beneficiario all'organismo attuatore entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo.

4. Conformemente a quanto stabilito con il PSR, l'eventuale permuta di particelle, nel corso del periodo d'impegno annuale, viene tempestivamente comunicata all'organismo attuatore da parte del beneficiario. Permangono comunque l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale e l'obbligo di proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata.

Art. 13.

Controlli

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal titolo III del regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004, e dalla sezione 6 «Domande, controlli e sanzioni» del capo II del regolamento (CE) n. 817/2004 della commissione del 29 aprile 2004.

2. L'organismo attuatore provvede:

a) ad effettuare i controlli per l'ammissibilità della domanda ed i controlli amministrativi, che vengono effettuati sulla totalità delle domande pervenute;

b) ad effettuare i controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, che sono eseguiti su un campione non inferiore al 5 per cento delle domande liquidate.

3. I controlli in loco per la verifica delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario e degli impegni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, da eseguire esclusivamente sul campione determinato con le modalità di cui al successivo comma 4, vengono effettuati dal servizio controllo comunitario, come stabilito dall'art. 34 dell'allegato A del «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

4. I controlli in loco di cui al comma 3 vengono effettuati su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, sulla base dei criteri di scelta previsti dai programmi informatici forniti dall'organismo pagatore o con essi compatibili.

5. I parametri e le modalità di scelta necessari per l'individuazione del campione dei controlli in loco di cui al comma 4, vengono stabiliti dal gruppo di coordinamento per i controlli della misura «e) - Zone svantaggiate», nominato con delibera della giunta regionale e costituito da un rappresentante della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e da due rappresentanti degli organismi attuatori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 e designati dall'Unione nazionale comunità ed enti montani U.N.C.E.M.

6. Ferme restando le eventuali sanzioni penali, qualora durante i controlli siano rilevate delle irregolarità si applicano le riduzioni, esclusioni e sanzioni di cui all'art. 14.

7. Le irregolarità di cui al comma 6 possono consistere in:

- a) difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato e quanto verificato in sede di controlli;
- b) inadempimenti agli impegni assunti.

Art. 14.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

1. Per le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni si applica quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004, dal regolamento (CE) n. 817/2004 della commissione del 29 aprile 2004, nonché dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con riferimento a quanto stabilito dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 5, per le superfici di pascoli sfruttati in comune il comma 1 dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 si applica separatamente rispetto alle altre superfici dichiarate.

3. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 comporta la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

4. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 comporta la non ammissibilità all'aiuto della superficie sulla quale l'impegno non è stato mantenuto nonché l'applicazione di una penalizzazione consistente in una riduzione del 25% dell'indennità da erogare nell'anno per la restante SAU.

5. Se il mancato adempimento di cui al comma 4 riguarda superfici condotte in forma collettiva ovvero pascoli condotti in comune, non si applica la penalizzazione ivi prevista, ferma restando la non ammissibilità all'aiuto delle superfici in questione.

6. La riduzione di cui al comma 4 si applica anche qualora l'inadempimento riguardi superfici non comprese nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

7. La mancata o l'irregolare compilazione del registro di cui al comma 2 dell'art. 4 comporta una riduzione del 10 per cento dell'importo dell'indennità da erogare nell'anno.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003 ed il decreto del Presidente della Regione n. 0136/Pres. del 10 maggio 2005.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0451

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 16.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 15 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
«Nuova disciplina della professione di guida alpina»*

1. Alla lettera *b*), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: «in escursioni sciistiche» sono aggiunte le parole: «su comprensori sciistici».

2. Al comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: «La giunta regionale istituisce ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale istituisce almeno ogni due anni».

3. Al comma 6, dell'art. 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: «un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante» sono sostituite con le parole: «un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti».

4. Il comma 4, dell'art. 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è così sostituito:

«4. Il collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.».

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2
«Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci»*

1. Il comma 2, dell'art. 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, è così sostituito:

«2. Le province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le aree sciistiche ove è prevista e consentita l'attività dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche.».

2. Al comma 9, dell'art. 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, le parole: «esclusivamente per la rispettiva disciplina» sono sostituite con le parole «alla data d'iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo».

3. Alla lettera *b*), del comma 11, dell'art. 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11».

4. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è così sostituito:

«1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d'esame composta da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b) due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;

c) due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;

d) due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;

e) tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;

f) tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;

g) tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal collegio regionale dei maestri di sci;

h) quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame, ricomprese tra quelle indicate all'art. 7 della legge n. 81/1991.».

5. Al comma 3 dell'art. 10, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, dopo le parole «e previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9» sono aggiunte le parole «e alla lettera *b*) del comma 11 dell'art. 6».

6. Al comma 2, dell'art. 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, dopo le parole «La richiesta di autorizzazione va presentata al collegio regionale dei maestri di sci» sostituire le parole «almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione professionale» con le parole «entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal febbraio dell'anno successivo a quello di richiesta».

7. Dopo il comma 8, dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è aggiunto il comma 8-bis:

«8-bis. Per i maestri di sci stranieri si applica quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 11 dell'art. 6.».

8. Al comma 7, dell'art. 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, le parole «sentito il direttivo del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci» sono soppresse, le parole «previa apposita convenzione» sono sostituite con le parole «con apposita convenzione o protocollo» e dopo le parole «Corpo Forestale dello Stato» sono aggiunte le parole «e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale».

9. Al comma 1, dell'art. 21, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, le parole «anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato» sono sostituite con le parole «che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza».

10. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima nomina della commissione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
«Norme in materia di sport e tempo libero» e successive modificazioni*

1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, le parole: «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine annualmente fissato dalla giunta regionale con proprio provvedimento».

2. Al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35, le parole: «entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo» sono sostituite dalle seguenti:

«entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo».

3. Il termine di diciotto mesi di cui al comma 2 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1, dell'art. 8 della legge 5 aprile 1993, n. 12, avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 4.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni.

1. Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:

«6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.».

Art. 5.

Introduzione dell'art. 48-bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni.

1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 48-bis (Disciplina del commercio in forma itinerante). —

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nullaosta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l'operatore non abbia effettivamente esercitato l'attività cui era stato autorizzato.

5. Per l'anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni.

1. Al comma 1-bis dell'art. 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come introdotto dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 la parola «aggiungere» è cambiata con la parola «sostituire» ed alla fine del comma sono aggiunte le parole «dandone comunicazione alla provincia».

2. Al comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c-bis):

«c-bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell'affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell'agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

Art. 7.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 «Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali» e successive modificazioni.

1. Gli articoli 3 e 4, l'ultimo comma dell'art. 6, la lettera a) del primo comma dell'art. 12 e l'allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 sono abrogati.

2. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 11 le parole «di cui agli articoli 3 e 5» sono sostituite con le parole «di cui all'art. 5».

3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l'esecuzione degli impegni di spesa assunti.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale»

1. Gli articoli 4 e 5, la lettera a) del comma primo dell'art. 45 e l'allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima della data e l'esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 «Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche».

1. Gli articoli 3 e 4, la lettera a) del comma primo dell'art. 14 e l'allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 sono abrogati.

2. Alla lettera a) dell'art. 13 le parole «di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9» sono sostituite con le parole «di cui agli articoli 5, 7 e 9».

3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l'esecuzione degli impegni di spesa assunti.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 10 agosto 2006

GALAN

06R0495

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 17.

Interventi a favore del «Centro polifunzionale per la promozione della salute e della vita sociale dei ciechi e degli ipovedenti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 72 del 15 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e interventi

1. La Regione, nel quadro del sistema integrato di interventi e di servizi alla persona ed in attuazione degli interventi di cui all'art. 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005», promuove l'integrazione sociale delle persone con disabilità visiva di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici» e delle persone pluridisabili di cui all'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati».

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le attività del «Centro polifunzionale per la promozione della salute e della vita sociale dei ciechi e degli ipovedenti», di seguito denominato centro, volte, in particolare, nell'ambito dell'intero territorio regionale alla gestione ed attuazione coordinata:

a) di programmi di consulenza, di informazione e di promozione sociale;

b) di programmi a carattere socio-riabilitativo finalizzati all'autonomia delle persone con disabilità di cui al comma 1;

c) di funzioni di consulenza e di orientamento per la realizzazione dei programmi di inserimento sociale e lavorativo di cui alla legge n. 284/1997.

3. Il centro, costituito dall'Unione italiana ciechi - Consiglio regionale Veneto e dall'istituto «Luigi Configliachi» di Padova, ha sede presso l'istituto «Luigi Configliachi» e, nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, si avvale delle competenze dei centri ed organismi già esistenti ed operanti nel settore nel territorio regionale.

4. Le aziende unità locali socio sanitarie possono stipulare convenzioni con il centro per l'attuazione dei programmi e per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c).

5. Per la gestione ed attuazione dei programmi e per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 viene erogato al centro un contributo regionale annuo fino a un massimo di € 250.000,00; la giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo e per la presentazione, da parte del centro, dei programmi annuali di attività e della relativa rendicontazione.

6. In fase di prima applicazione la giunta regionale definisce i criteri di cui al comma 5 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 250.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, si provvede con le risorse allocate sull'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 9, del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» viene aumentato di € 250.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 10 agosto 2006

GALAN

06R0496

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 18.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 72 del 15 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, CARTOGRAFIA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA ED AREE NATURALI PROTETTE.

Art. 1.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni»

1. Dopo il comma 7-bis 4 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«7-ter. Decorso il termine di cui al comma 7-bis 3, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate EI dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l'eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente;

c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente;

d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;

g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc, a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Al comma 7-bis 2 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole «finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti» sono aggiunte le parole «nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee. Da carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale».

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso

1. In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l'adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 «Formazione della carta tecnica regionale»

1. Al primo comma dell'art. 4 le parole: «lavori pubblici» sono sostituite dalle parole: «appalti di pubblici servizi».

Art. 5.

Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» e consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.

Art. 6.

Piano paesaggistico

1. Fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la Regione, in via sperimentale ed in funzione dell'approvazione del nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quale piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell'art. 135, comma 2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare prioritariamente una pianificazione paesaggistica.

2. Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura prevista dall'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni, integrata dalle disposizioni dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

4. I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo prevalgono, per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

5. Fino all'approvazione del piano regionale dell'attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano d'area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o all'ampliamento di ogni tipo di cava.

Art. 7.

Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione

1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell'art. 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali».

2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con l'indicazione:

- a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
- b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
- c) del valore di stima del bene.

4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.

5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.

Art. 8.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 7-ter dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dall'art. 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«7-quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 «Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l'ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all'art. 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.

2. Dopo l'art. 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (Funzioni dei comuni). — 1. Successivamente alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento che individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all'art. 3, comma 4 e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all'art. 12, comma 3-bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata.

3. Nell'art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: «le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e sub delegate alle Province, a norma dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11» sono sostituite dalle parole «le funzioni di cui all'art. 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12-bis».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 «Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali» e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni».

Capo II

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 11.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell'art. 68 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, le parole «in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore ad € 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati» e le parole «dei redditi fiscalmente imponibili» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto».

2. Il comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è sostituito con il seguente:

«2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all'aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.».

Art. 12.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni.

1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole «da 1 a 4» sono sostituite dalle parole «da 1 a 8».

Art. 13.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica collocati nell'area medesima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all'entrata in vigore del limite di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1 dell'art. 11 della presente legge.

Art. 14.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole: «reddito imponibile» e «reddito imponibile annuo» e «redditi fiscalmente imponibili» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «reddito fiscale» e «redditi fiscali».

2. Al comma 1, lettera B.I, dell'art. 18, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole «con reddito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «con reddito convenzionale non superiore al limite di € 10.846,00».

3. Al comma 1, lettere *B.2*, *B.3*, *C.1* e *C.2* dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole «con reddito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*) compreso tra il limite per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera *B.1*».

4. Al comma 1, lettera *C.3* dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole «con reddito di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e*)», superiore al limite dell'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera *B.1*».

5. Il comma 1-*bis*, dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come introdotto dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente:

«1-*bis*. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:

«1-*ter*. L'importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad € 10,00».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 «Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata».

1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è sostituito con il seguente:

«6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.

Art. 16.

Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l'obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 17.

Modifica dell'art. 96-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 96-*bis* della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni le parole: «La tutela ed il controllo sull'uso delle strade di cui all'art. 11, comma 1, lettera *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a*) ed *e*)».

Art. 18.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il finanziamento di cui alla lettera *b*) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 19.

Modifica dell'art. 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 33-*bis* della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, dopo le parole «dai rispettivi comandi» è aggiunta la seguente frase «che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI A FUNE ED INNEVAMENTO PROGRAMMATO

Art. 20.

Modifica dell'art. 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006»

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: «completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato».

Capo VI

NORMA FINALE

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 10 agosto 2006

GALAN

06R0497

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 14.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 7 agosto 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana in attuazione dell'art. 5, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica di cui al regolamento, allegato a), i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata di cui al regolamento, allegato b) ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale in attuazione del decreto legislativo n. 227/2001, approvate con decreto 16 giugno 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito documento di indirizzo ed attuazione.»

2. All'art. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell'Istituto della delega nelle adunanze del comitato».

3. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 6 sostituito dal seguente:

«6. La giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, approva i piani forestali generali decennali con gli aggiornamenti e le variazioni.»

4. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole da «secondo parametri» a «al 31 dicembre 1994»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per il conseguimento della ottimizzazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio di cui alla lettera d) dell'art. 1, l'attuazione delle perizie relative agli interventi di cui all'art. 2, nonché i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta della Regione Campania del 22 luglio 2002, n. 574 e successivo regolamento 25 marzo 2005, n. 3, di importo non superiore ad € 250.00000, possono essere realizzati in economia nella forma dell'amministrazione diretta.»

5. Dopo l'art. 6-bis è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. — 1. La ripartizione delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, è effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro. In sede di prima applicazione, per garantire il turn-over, si tiene conto della forza lavoro presente al 31 dicembre 2005.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) per le comunità montane è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;

b) per le province è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;

c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro né l'incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;

d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l'incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;

e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima lettera d), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b).

6. All'art. 10, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. I limiti di cui al comma 3, non si applicano alle cure culturali consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei ceduti sia nelle fustale, finalizzate all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile. Le utilizzazioni sono autorizzate dall'ente delegato territorialmente competente previa richiesta contenente una dettagliata relazione descrittiva delle operazioni tecniche da porre in essere, del prelievo complessivo del materiale detraibile e della destinazione dello stesso.

3-ter. Le cure culturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei ceduti sia nelle fustale, finalizzate all'ottenimento di biomasse quali fonti per la produzione di energia rinnovabile e le opere di manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestali eseguite in attuazione della presente legge ricadenti nei siti di importanza comunitaria - SIC -, nei proposti siti di importanza comunitaria - PSIC - e nelle zone di protezione speciale - ZPS - di cui alle direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio e 92/143/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Habitat - rete natura 2000 - e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono autorizzate dall'ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. Il progetto prevede un'analisi preliminare, redatta su apposito modello elaborato dai settori regionali competenti, finalizzata ad individuare i possibili effetti dell'intervento sul sito e contenente le indicazioni necessarie a far ritenere che l'intervento proposto è tale da non richiedere la valutazione di incidenza ambientale. Sono disposte verifiche a campione da settori di competenza in materia.»

7. All'art. 17, dopo il comma 1, come modificato dall'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio. Il proprietario o possessore del bene ne dà comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento.

2-bis. Nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'art. 25, comma 11.»

8. All'art. 21, al comma 2, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*d)* il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali»;

e) attività collegate alla manutenzione ed utilizzazione delle opere realizzate e le attrezzature acquisite in attuazione del POR Campania 2000-2006.

9. All'art. 21, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera *d)*, gli enti possono riservare, nell'ambito della programmazione degli interventi, risorse fino al tre per cento dello stanziamento assegnato dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente.

2-ter. Al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *d)*, il funzionario incaricato dall'ente con proprio provvedimento individua l'emergenza in atto e con propri ordini di servizio dispone l'immediato impiego delle unità lavorative necessarie. Il pagamento delle competenze maturate è liquidato sulla base di correlati listini paga.».

10. All'art. 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il parere relativo alle istanze avanzate per l'ottenimento del cambio di destinazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3 dicembre 1923, n. 3267, inerenti il condono edilizio di immobili, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è espresso direttamente dall'ente delegato territorialmente competente previa istruttoria dei propri uffici tecnici.».

11. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi previsti dall'art. 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'indennità di fine rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è accantonata per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita partita di giro del proprio bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai settori forestali periferici dell'area generale di coordinamento - Sviluppo attività settore primario - è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere».

12. All'art. 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

4. «Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6, del comma 1 dell'art. 3 e quelle relative all'attuazione delle perizie di cui al comma 4 dell'art. 8 della presente legge sono accreditate, rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 37, ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio finanziario della Regione».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2006

BASSOLINO

06R0462

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 0 2 1 *

€ **2,00**